



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1447/11

UDIENZA DEL

09/07/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

h 52/h/13

PRONUNCIATA IL:

09 LUG. 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

16 OTT. 2013

Il Segretario

Il Segretario di Sezione

(Angelo PAGANO)



*Angelo Pagano*

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |           |            |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MASSAFRA | UMBERTO   | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO  | SAVERIO   | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | SEBASTIO | FRANCESCO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |           |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1447/11  
depositato il 11/05/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted] I.V.A. 2005  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

difeso da:

BRESCIA AVV. GRAZIA  
VIA BERARDO LEONE 1B 74015 MARTINA FRANCA TA

Con unico atto notificata ad Equitalia Pragma SpA Taranto ed all'Agenzia delle Entrate Taranto, viene proposto ricorso contro il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. [redacted] e con il quale, a seguito della definitività dell'avviso di accertamento n. [redacted] asseritamente notificato il 1-3-2010, viene richiesta per l'anno 2005, IVA-sanzioni ed accessori.

Il ricorrente contesta la richiesta e l'operato degli Enti chiamati in causa per le seguenti accennate ragioni:

=inesistenza della notificazione della cartella per violazione dell'art. 26-DPR 602/73 per essere stata notificata la cartella per raccomandata postale senza l'intervento indispensabile dell'intermediario abilitato come previsto dalla norma;

=mancanza di motivazione per inesistenza, nell'atto, della descrizione analitica delle violazioni commesse;

=illegittimità ed erroneità del ruolo per essere riferito ad un codice tributo (1600) soppresso nel 2002;

=mancata notifica di atti prodromici al ruolo giacché non sono mai stati notificati gli atti riferiti nella cartella (accertamento);

=mancata sottoscrizione della cartella;

=erroneità della richiesta di interessi perché il ritardo per la iscrizione a ruolo non è dipeso dal contribuente.

Il ricorrente approfondisce con numerose argomentazioni a sostegno delle sue tesi ognuno dei punti riportati e conclude doversi dichiarare nullo o annullare il ruolo con condanna degli Enti chiamati in causa al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del costituito difensore.

E' costituita l'Agenzia delle Entrate Taranto che in proprie deduzioni scritte, atteso che l'avviso di accertamento richiamato nella cartella di pagamento risulta regolarmente notificato come riportato nell'avviso di ricevimento allegato agli atti, sostiene la legittimità del ruolo e chiede il rigetto del ricorso con la refusione in proprio favore delle spese di lite.

Equitalia Pragma SpA Taranto è costituita in atti ed in proprie controdeduzioni sottolinea la legittimità del proprio operato in riguardo alle contestazioni riguardanti la sua operatività e chiede il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

In data 29-2-2012 il ricorrente deposita proprie memorie con documenti. In tale atto, oltre a riportarsi a quanto già riferito nel ricorso principale, il ricorrente contesta la validità della notifica dell'accertamento per come documentato dall'Agenzia delle Entrate con il deposito dell'avviso di ricevimento. Riporta il ricorrente che tale avviso di ricevimento contiene numerosi vizi:

-non è riferibile all'avviso di accertamento perché il cronologico riportato sull'avviso di ricevimento non è riportato sull'intero avviso di accertamento;

10/11/11  
-non vi è specificazione del luogo in cui tale [redacted] avrebbe ricevuto l'atto;

-la signora [redacted] è sconosciuta e non era e non poteva essere soggetto legittimato alla ricezione dell'atto (avviso di accertamento) perché dipendente di altra società;

-sono irrilevanti i riferimenti agli altri documenti (raccomandata).

Anche sulla base di quanto riportato, il ricorrente insiste per l'annullamento del ruolo opposto.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite. Essi si riportano agli atti depositati ed alle richieste già esposte.

Esaminati gli atti ed approfondite le complesse norme di riferimento, la Commissione ritiene di dover condividere le ragioni esposte dal ricorrente.

In relazione alla notifica del prodromico avviso di accertamento, la Commissione osserva.

Vi sono elementi che inficiano la validità della notifica dell'avviso di accertamento.

Risulta impossibile collegare il numero di cronologico riportato sull'avviso di ricevimento postale, all'avviso di accertamento perché su tale atto non è riportato il cronologico. E' pure vero che sul retro dell'avviso di ricevimento è riportato il numero della raccomandata con la quale sarebbe stato spedito il plico contenente l'accertamento (n. [redacted]) ma neppure tale riferimento è annotato nel foglio relativa di notifica dell'accertamento o in altro punto dello stesso.

In oltre: la dimostrazione che la signora [redacted], dipendente della società [redacted] srl fosse in servizio nel giorno in cui la stessa avrebbe apposto la sua sottoscrizione sull'avviso di ricevimento, pur non escludendo in assoluto che la stessa avesse potuto ricevere il plico sottoscrivendo l'avviso di ricevimento, pone un importante dubbio sull'ipotesi che tale eventualità possa essersi verificata. Tale dubbio insieme al fatto, anche questo non del tutto certo, che la [redacted] non potesse essere "addetta al servizio del destinatario" al momento dell'eventuale ritiro dell'atto come riportato nell'avviso di ricevimento postale, costituiscono gravi perplessità che inducono la Commissione ad escludere che il plico contenente l'avviso di accertamento sia stato realmente consegnato ed abbia potuto raggiungere il destinatario dello stesso, tale [redacted]. Il procedimento di notificazione è nullo e l'atto che si intendeva notificare è travolto dalla stessa insanabile nullità.

Mancando il titolo, individuato nell'atto di accertamento validamente notificato, il ruolo è illegittimo e nullo e deve essere dichiarato nullo e privo di effetti giuridici.

Non si può neppure sottacere che il Concessionario per la riscossione ha violato l'art.26-DPR 602/73. La norma citata impone infatti che la notifica della cartella di pagamento deve essere effettuata dall'Agente della riscossione per il tramite di intermediario terzo, individuato nell'ufficiale della riscossione o in altri soggetti a ciò abilitati (soggetti pure indicati nella norma). Vero è che la

[redacted]

14/7/12

stessa norma prevede anche che l'inoltro della cartella possa avvenire con plico raccomandato con avviso di ricevimento, ma anche tale operazione si ritiene debba avvenire attraverso il soggetto terzo intermediario. Poiché agli atti il Concessionario per la riscossione non ha dimostrato di aver rispettato gli obblighi imposti dalla norma, non si può confermare che la notifica della cartella sia stata eseguita in rispetto della legge e la stessa notifica deve essere dichiarata inesistente con la conseguenza che tale inesistenza travolge anche la validità dell'atto (la cartella) che si intendeva notificare.

Nel precisare che quanto detto è assorbente anche di quant'altro riportato agli atti, devono essere confermate le richieste del ricorrente e censurato l'operato degli Enti chiamati in causa.

La complessità della materia è motivo valido per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La Quarta Sezione della C.T.P. di Taranto, così decide:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento opposta;

===compensa le spese.

Così deciso il giorno 9/7/2012

IL GIUDICE RELATORE  
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE  
(Umberto Massafra)